

**Istruzioni Operative n. 86**

**Agli Operatori interessati**

**All' AVEPA**

Via N. Tommaseo, 63-69  
35131 PADOVA

**All' AGREA**

Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA

**All' Organismo pagatore della Regione  
Lombardia**

Direzione Generale Agricoltura  
P.zza Città di Lombardia n.1  
20124 MILANO

**All' ARTEA**

via Ruggero Bardazzi, 19/21  
50127 FIRENZE

**All' APPAG Trento**

Via G.B. Trener, 3  
38121 TRENTO

**All' ARCEA**

Cittadella Regionale" - Loc. Germaneto  
88100 CATANZARO

**All' ARPEA**

Via Giambattista Bogino, 23  
10123 TORINO

**All' OPPAB - OP della Provincia Autonoma di  
Bolzano**

Via Perathoner, 10  
39100 BOLZANO

Alle **Organizzazioni Professionali e tecniche interessate**

Alla **Confederazione Italiana Agricoltori (CIA)**  
Via Mariano Fortuny 20  
00196 ROMA

Alla **CONFAGRICOLTURA**  
Corso Vittorio Emanuele 101  
00186 ROMA

Alla **COLDIRETTI**  
Via XXIV Maggio, 43  
00187 ROMA

Alla **A.I.A. (Associazione Italiana Allevatori)**  
Via Tomasetti, 9  
00161 ROMA

Alla **COPAGRI**  
Via Calabria, 32  
00187 ROMA

Alla **ANCA LEGA COOP**  
Via Guattani, 9  
00161 ROMA

Alla **FEDAGRI – CONFCOOPERATIVE**  
Via Torino, 146  
00184 ROMA

**ASSOCARNI**  
[assocarni@legalmail.it](mailto:assocarni@legalmail.it)

**UNICEB**  
[uniceb@pec.it](mailto:uniceb@pec.it)

Ai **CAA**  
Loro Sedi

e, p.c.: **All'Area Coordinamento AGEA**

**SEDE**

**Al Ministero Politiche Agricole,  
Alimentari e Forestali**

Dp.to delle Politiche Europee ed Internazionali  
e dello Sviluppo Rurale

Dir. Gen. Delle Politiche Internazionali e della  
Unione Europea

Via XX Settembre,20

00186 ROMA

**Agli Assessorati all'agricoltura delle Regioni e delle  
Province Autonome**

Loro Sedi

Alla **SIN S.p.A.**

PEC: [protocollo.sin@pec.it](mailto:protocollo.sin@pec.it)

**OGGETTO:** Decreto ministeriale 11 settembre 2020 n. 9118376 di modifica del Decreto ministeriale 23 luglio 2020 n. 9021200 ai sensi dell'articolo 222 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Aiuti nazionali concessi per l'ammasso privato di carni di vitello di età inferiore agli otto mesi. Domande d'aiuto presentate dopo il 1° settembre 2020.

## **1. Premessa**

Il blocco delle attività commerciali, la riduzione delle attività produttive e la forte riduzione degli scambi commerciali con i Paesi esteri determinata dalla pandemia causata dal COVID-19 ha determinato una grave crisi di mercato del settore agroalimentare.

Le attuali difficoltà, e in particolare lo squilibrio tra offerta e domanda nel mercato delle carni di vitelli di età inferiore a otto mesi, possono essere attenuate con l'ammasso dei prodotti che sarebbero stati destinati per la maggior parte al settore alberghiero e della ristorazione in modo da ridurre detto squilibrio tra offerta e domanda, che a sua volta esercita una pressione al ribasso sui prezzi di tali prodotti.

A tal proposito, con il Decreto ministeriale 23 luglio 2020 n. 9021200, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha disposto la concessione di un aiuto per l'ammasso privato di carni di vitello di età inferiore agli otto mesi. Gli aiuti sono concessi nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 final e

smi, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

In considerazione della particolare ristrettezza della tempistica relativa alla presentazione delle domande e delle relative operazioni di inizio stoccaggio, che non ha consentito una applicazione efficace della misura con conseguente esiguità dei quantitativi di carne posti in ammasso, tenuto conto che il regime di aiuto di Stato SA.57947 notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione europea in data 6 luglio 2020 recante “Misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19” e approvato con decisione C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020, consente come termine massimo l’erogazione degli aiuti al 31 dicembre 2020, il Mipaaf con il DM 11 settembre 2020 n. 9118376 ha definito una estensione della tempistica per la presentazione delle domande e per le relative operazioni di ammasso in modo da concedere agli operatori un maggior margine temporale di operatività con pagamento anticipato dell’aiuto corredato da apposita garanzia fidejussoria.

Per quanto non previsto dalle presenti Istruzioni e dai Decreto ministeriali citati, si applicano le procedure di ammasso previste dal regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione e dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione.

Si precisa che il “Quadro temporaneo” è atto a garantire alle misure previste un impatto importante sul tessuto economico del paese, prevedendo a tal fine la concessione degli aiuti entro il 31 dicembre 2020. Nel rispetto di tale previsione, in riferimento alle tempistiche di attuazione della misura degli ammassi privati regolate dalla normativa europea si prevedono termini temporali congruenti e funzionali alla concessione dell’aiuto entro Dicembre 2020.

Con le presenti disposizioni vengono disciplinate le condizioni e le modalità di presentazione delle domande di aiuto per i beneficiari ammassatori che hanno sede legale nel territorio italiano e che presentano la domanda di aiuto dal 14 settembre 2020.

Le presenti Istruzioni Operative con relativi allegati sono disponibili sul sito istituzionale di AGEA al seguente indirizzo: [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it).

## 2. Fonti normative nazionali

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l'articolo 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
- Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante “Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38” e successive modifiche ed integrazioni;

- Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decreto legge 7 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-1”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decisione nr. SA.57947 recante il Regime di aiuto di Stato notificato dal MIPAAF alla Commissione europea in data 6 luglio 2020 recante “Misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- Decreto ministeriale 23 luglio 2020 prot. 9021200;
- Istruzioni operative n.74 del 3 agosto 2020 dell'Organismo Pagatore AGEA.
- Decreto ministeriale 11 settembre 2020 n. 9118376, di modifica del Decreto ministeriale 23 luglio 2020 prot. 9021200;

### 3. Fonti normative comunitarie

- Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1238 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato.
- Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 final riguardante la modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19;

- Decisione nr. SA.57947 recante il Regime di aiuto di Stato notificato dal MIPAAF alla Commissione europea in data 6 luglio 2020 recante “Misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19”.

#### 4. Definizioni

AMMASSO PRIVATO: è la conservazione, in idonei magazzini, di un determinato quantitativo di carne di vitello di età inferiore agli otto mesi per un determinato periodo di tempo da parte di persone fisiche o giuridiche, per proprio conto ed a proprio rischio, alle condizioni stabilite dalle norme nazionali e comunitarie al fine di ottenere l'aiuto concesso dallo Stato;

DOMANDA DI AIUTO: richiesta di aiuto riferita a lotti di carne di vitello da ammassare in un idoneo magazzino riconosciuto per un periodo di stoccaggio pari a 90 giorni. La carne di vitello deve essere di qualità sana, leale e mercantile e di origine dell'Unione e deve soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 5;

CONTRATTO DI AMMASSO: impegno dell'impresa ammassatrice avente sede legale nel territorio italiano con l'Organismo Pagatore AGEA per il mantenimento in ammasso dei lotti di carne di vitello di età inferiore agli 8 mesi;

SOGGETTO BENEFICIARIO:

- l'impresa agricola di allevamento di vitelli allevati e macellati in Italia ai sensi del Reg. (CE) n. 1825/2000 del 25 agosto 2000, e/o
- l'impresa, anche in forma di cooperativa, di macellazione e/o trasformazione di carni di vitello, allevati e macellati in Italia ai sensi del Reg. (CE) n. 1825/2000 del 25 agosto 2000,

di cui abbia esclusiva proprietà, che attivi forme di ammasso privato ai sensi del Titolo secondo del Decreto ministeriale 23 luglio 2020 prot. 9021200. L'azienda beneficiaria deve avere sede legale in Italia. Sono in ogni caso escluse le imprese che fossero già in difficoltà il 31 dicembre 2019 ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 final.

Si precisa che per vitelli “allevati in Italia” s'intendono i capi che sono stati allevati in Italia prima della macellazione per un periodo di durata superiore alla metà della loro età alla data della macellazione.

CONFERIMENTO ALL'AMMASSO: operazioni di stoccaggio del prodotto in un termine congruo con le caratteristiche minime di ammissibilità del prodotto indicate al punto 5. Ai sensi dell'art. 47 del Reg. UE 2016/1240, le operazioni di conferimento all'ammasso iniziano, per ogni singolo lotto del quantitativo oggetto della domanda, il giorno in cui il lotto stesso è sottoposto al controllo dell'autorità competente.

PERIODO DI AMMASSO CONTRATTUALE: periodo che decorre dal giorno successivo a quello in cui sono stati conferiti all'ammasso nel magazzino di stoccaggio l'ultimo lotto/partita/contenitore di prodotto, al giorno che precede lo svincolo all'ammasso. Tale periodo è di 90 giorni;

SVINCOLO DALL'AMMASSO: operazioni di uscita o di allontanamento dai magazzini di ammasso del prodotto conferito. Tali operazioni iniziano il giorno successivo all'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale. In caso di svincolo anticipato non è concesso alcun aiuto;

MAGAZZINO RICONOSCIUTO: luogo in cui viene depositato la carne di vitello durante il periodo di ammasso contrattuale. Il magazzino deve essere registrato e riconosciuto ai sensi del Reg CE 853/2004, relative all'igiene dei prodotti alimentari;

ENTE CONTROLLORE: Soggetto deputato allo svolgimento delle operazioni di verifica di ammissibilità dei prodotti in entrata in ammasso, di verifica della presenza del prodotto durante il periodo di ammasso e di svincolo dall'ammasso;

QUADRO TEMPORANEO: il regime di aiuti previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final così come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 4 aprile 2020 C/2020/2215, e dell'8 maggio 2020 (2020/C 164/03) e del 2 luglio 2020 (2020/C 218/03), in particolare, la sezione 3.1 e le sue successive modifiche e integrazioni.

## 5. Beneficiari e prodotti ammissibili

Le aziende beneficiarie hanno sede legale in Italia e sono imprese agricole di allevamento e/o le imprese, anche in forma di cooperativa, di macellazione e/o trasformazione di carni di vitello, allevati e macellati in Italia, di cui abbiano esclusiva proprietà e che attivino forme di ammasso privato ai sensi del Titolo secondo del Decreto ministeriale 23 luglio 2020. Sono in ogni caso escluse le imprese che fossero già in difficoltà il 31 dicembre 2019 ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 final.

I prodotti ammissibili all'aiuto riguardano le carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età inferiore a otto mesi, appartenenti ai codici doganali 0201 10 00, presentate sotto forma di carcasse o mezzene.

Per poter beneficiare dell'aiuto, le carni di vitello devono inoltre essere di qualità sana, leale e mercantile, originari da animali allevati e macellati in Italia ed avere i seguenti requisiti:

- a. Provenire da animali macellati secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- b. Essere prive di caratteristiche che le rendano inidonee all'ammasso o alla successiva utilizzazione;
- c. Non provenire da animali macellati d'urgenza;

- d. Essere conferite all'ammasso allo stato fresco al momento del conferimento e conservate durante lo stoccaggio allo stato congelato ed essere ottenute da animali macellati da sei giorni al massimo e da due giorni al minimo.

La presentazione del prodotto deve avvenire sotto forma di carcasse o mezzene refrigerate che, prima del congelamento, sono pesate ed identificate sotto controllo delle autorità competenti.

## **6. Fissazione dell'aiuto**

Ai sensi dell'art. 10 del Decreto ministeriale 23 luglio 2020 è previsto un importo complessivo dell'aiuto pari a 1.785 Euro per tonnellata di prodotto.

Gli aiuti sono concessi nei limiti di spesa indicati all'articolo 3 del Decreto ministeriale 23 luglio 2020 fino ad esaurimento delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto ministeriale, qualora i quantitativi per i quali è richiesto l'ammasso superino le risorse finanziarie previste, l'Organismo pagatore definisce il coefficiente di accettazione applicabile alle domande presentate il giorno del superamento del citato quantitativo massimo.

## **7. Periodo di ammasso**

L'ammasso contrattuale, ai sensi dell'art. 10 del Decreto ministeriale 23 luglio 2020 dura 90 giorni, inizia il giorno successivo a quello in cui l'ultimo lotto singolo del quantitativo oggetto della domanda è conferito all'ammasso e termina il giorno che precede lo svincolo dall'ammasso.

Contestualmente all'effettuazione dei controlli finali previsti (di cui al par. 12), potranno iniziare le operazioni di svincolo. In caso di svincolo anticipato non è concesso alcun aiuto.

## **8. Presentazione e ammissibilità delle domande di aiuto all'ammasso**

Le domande di ammasso possono essere presentate, conformemente al comma 4. dell'art. 11 del Decreto ministeriale 23 luglio 2020, così come modificato dal Decreto ministeriale 11 settembre 2020 n. 9118376, a partire dal 14 settembre 2020.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 7 novembre 2020, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione.

Il soggetto beneficiario presenta ad Agea apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, come da fac-simile allegato (all. 1).



Deve essere presentata una domanda per ciascun magazzino utilizzato per l'ammasso di uno o più lotti di prodotto: pertanto, il richiedente può presentare più domande di aiuto, in riferimento a ciascun magazzino

Le domande di ammasso devono riguardare il prodotto non ancora conferito all'ammasso e il quantitativo minimo ammissibile per ogni domanda è fissato in 10 tonnellate. Le domande sono accompagnate dalla costituzione di una cauzione pari a 100 euro per tonnellata di prodotto.

La presentazione della domanda avverrà mediante invio della stessa via Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo [protocollo@pec.agea.gov.it](mailto:protocollo@pec.agea.gov.it).

Alla domanda sono accluse:

- documento di riconoscimento del legale rappresentante
- copia di una cauzione pari a 100 euro/tonnellata di prodotto;

Se si tratta di cauzione redatta e sottoscritta in formato cartaceo, si prega di allegare copia scansionata alla domanda di aiuto e di inviare il documento cartaceo originale entro i 3 (tre) giorni successivi all'invio della domanda. Il documento in originale deve essere trasmesso all'Organismo Pagatore AGEA, in via Palestro, 81 – 00185 Roma, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Le domande sono istruite dall'Organismo pagatore AGEA.

Le decisioni sull'accettazione di una domanda ammissibile sono comunicate dall'Organismo pagatore AGEA entro l'ottavo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della domanda stessa al Soggetto beneficiario ed all'Organismo competente per il controllo.

L'accettazione della domanda di aiuto è subordinata all'esito positivo delle seguenti verifiche amministrative:

- a) la domanda è firmata e corredata dal documento di riconoscimento in corso di validità e di ogni altro documento indicato nel modello di domanda allegato alle presenti Istruzioni Operative;
- b) sono rispettati tutti i requisiti di cui al presente paragrafo;
- c) i quantitativi di carni di vitello da conferire all'ammasso;
- d) è presente la cauzione, completa in tutti i suoi elementi.

## 9. Cauzione

Ai sensi dell'art. 11, c.4 del Decreto ministeriale 23 luglio 2020 sono accompagnate dalla costituzione di una cauzione pari a 100 euro/tonnellata di prodotto. Detta cauzione deve essere costituita utilizzando il Fac-simile di cauzione allegato (all. 2) alle presenti Istruzioni operative.

La cauzione deve essere allegata alla domanda di aiuto in originale, se firmata digitalmente, o in copia scansionata, se la firma apposta è autografa, e deve recare la sottoscrizione autentica del

richiedente, in persona del suo legale rappresentante, e del fideiussore, in persona di un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. Se si tratta di cauzione sottoscritta in formato cartaceo, entro i 3 (tre) giorni successivi all'invio della domanda dovrà essere inviata la copia originale, a proprie spese, alla sede dell'Organismo Pagatore AGEA, in Via Palestro, 81 – 00185 Roma.

L'Organismo Pagatore Agea si riserva la verifica sulla validità della cauzione costituita. Con riguardo all'eventuale incameramento della cauzione, si fa rinvio a quanto stabilito dall'art. 5 del Reg. UE 2020/1238.

## **10. Conferimento dei prodotti all'ammasso privato**

Entro due giorni dalla ricezione dell'esito istruttorio della domanda di aiuto, il beneficiario comunica all'Organismo pagatore AGEA, per i quantitativi accettati, i riferimenti specifici del luogo di ammasso privato.

L'Organismo competente per il controllo comunicherà al Soggetto beneficiario, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di accettazione della domanda di ammasso, la data di inizio delle operazioni di conferimento all'ammasso, che devono comunque concludersi entro il 22 novembre 2020.

Alle operazioni di conferimento all'ammasso dovrà essere presente personale dell'Organismo competente per il controllo, delegato da AGEA, il quale dovrà assistere anche al taglio e all'eventuale disossamento che precede il congelamento.

L'Organismo competente per il controllo invierà ad AGEA comunicazione contenente il piano dei controlli delle operazioni di conferimento all'ammasso ed ogni variazione dello stesso.

Con particolare riguardo alle tempistiche di conferimento dei prodotti all'ammasso, si precisa che il periodo di ammasso contrattuale inizia il giorno successivo alla data in cui le operazioni di conferimento all'ammasso si considerano concluse conformemente alle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 3 del Reg. UE 2016/1240.

Ai sensi dell'art. 47 del Reg. UE 2016/1240, le operazioni di conferimento all'ammasso iniziano, per ogni singolo lotto del quantitativo oggetto della domanda, il giorno in cui il lotto stesso è sottoposto al controllo dell'autorità competente.

Ai sensi dell'art. 12 del Decreto ministeriale 23 luglio 2020 n. 9021200, la presentazione del prodotto deve avvenire sotto forma di carcasse o mezzene refrigerate che, prima del congelamento, sono pesate ed identificate sotto controllo delle autorità competenti. Le carcasse o mezzene possono essere sottoposte, prima del congelamento, ad operazioni di disosso sotto controllo delle autorità competenti. In tali casi, viene garantita la tracciabilità a livello di singolo lotto di disosso. Vengono inoltre garantite le corrette operazioni di disosso e il conferimento all'ammasso di tutti i tagli, così come definiti all'allegato III, parte IV del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, derivanti dal disosso.

Nel giorno di inizio delle operazioni di conferimento all'ammasso saranno effettuati controlli atti ad accertare il peso del prodotto, fresco o refrigerato:

- a) nel luogo di ammasso privato, se il prodotto è congelato sul posto;
- b) nel luogo di congelazione, se il prodotto è congelato in impianti idonei fuori del luogo di ammasso privato.

Le operazioni di conferimento all'ammasso si considerano concluse il giorno in cui l'ultimo lotto singolo del quantitativo oggetto della domanda è conferito all'ammasso.

Come precisato dai Servizi della Commissione europea con nota prot. n. Ares(2020)2263415 del 28 aprile 2020, le operazioni di disossamento sono effettuate "prima di entrare nel magazzino sotto la supervisione delle autorità competenti ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240", pertanto, in sede di controlli all'ingresso nell'ammasso, di cui ai paragrafi seguenti, l'ispettore addetto a tali controlli verifica il peso dei tagli ottenuti dalle attività di disossamento ai fini della determinazione del quantitativo effettivamente entrato in ammasso.

Ai sensi dell'art. 60, paragrafo 1, secondo comma, del Reg. UE 2016/1240, i controlli previsti al paragrafo 1, primo comma, del medesimo articolo sono eseguiti al momento del conferimento all'ammasso privato. Si fa rinvio, al riguardo, a quanto stabilito nei paragrafi seguenti.

## **11. Domanda di pagamento anticipata**

Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento dell'esito istruttorio positivo della domanda di aiuto da parte dell'Organismo Pagatore, conformemente all'art.11, comma 4 del Decreto ministeriale 23 luglio 2020, così come modificato dal Decreto ministeriale 11 settembre 2020 n. 9118376, il soggetto beneficiario deve presentare all'Organismo Pagatore AGEA una Domanda di pagamento anticipata dell'aiuto, redatta in maniera conforme al fac-simile allegato alle presenti Istruzioni Operative (all. 3).

Ai fini della liquidazione anticipata dell'aiuto, il soggetto beneficiario dovrà presentare una apposita garanzia fidejussoria pari al 110% del contributo richiesto.

Detta domanda deve essere inoltrata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.agea.gov.it

Alla Domanda di pagamento anticipata deve essere allegata:

- Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante;
- Copia della garanzia fidejussoria pari al 110% dell'aiuto richiesto (cui si rimanda alle specifiche del paragrafo successivo).

### **11.1. Garanzia fidejussoria ed enti garanti**

Il soggetto beneficiario che presenta domanda di pagamento anticipata che ha ricevuto dall'Organismo pagatore la comunicazione di ammissibilità, ai fini della liquidazione anticipata

dell'aiuto deve produrre apposita garanzia fidejussoria a favore dell'OP AGEA per un importo pari al 110% dell'aiuto richiesto, ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Decreto ministeriale 23 luglio 2020, prot. 9021200, come integrato dal Decreto ministeriale 11 settembre 2020 n. 9118376.

La garanzia deve recare la sottoscrizione autentica del richiedente in formato cartaceo o digitale, in persona del suo legale rappresentante, e del fidejussore, in persona di un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Inoltre, in riferimento alla garanzia, si specifica che deve essere inviata all'Organismo Pagatore AGEA contestualmente alla domanda di pagamento anticipata entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla sua sottoscrizione.

In caso di garanzia sottoscritta in formato cartaceo, il richiedente deve:

- Inviare la copia scansionata della stessa, contestualmente alla domanda di pagamento anticipata;
- Inviare la copia originale della garanzia all'Organismo Pagatore AGEA, in via Palestro, 81 – 00185 Roma, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro i 3 (tre) giorni successivi all'invio della domanda di pagamento anticipata.

Tale garanzia potrà essere sia assicurativa che bancaria, rilasciata da primari istituti di cui al Decreto del 15 aprile 1992 e s.m.i., inserite nell'apposito elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.02.2001 o da Istituti assicurativi abilitati dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzioni dell'Unione Europea. L'elenco ufficiale di tali Istituti assicurativi è consultabile sul sito internet [www.ivass.it](http://www.ivass.it).

**Sono esclusi dalla possibilità di presentare garanzie a favore dell'OP AGEA gli Enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti dell'Area amministrativa di AGEA.**

Dalla campagna 2008-09 l'OP AGEA, in accordo con l'ANIA e l'ABI, ha adottato la procedura di seguito descritta per la compilazione delle garanzie e per la loro presentazione.

L'Organismo pagatore AGEA non riterrà valide, rifiutando il pagamento dell'aiuto, le domande di pagamento anticipata le cui garanzie fideiussorie risultino emesse da uno dei predetti Enti garanti esclusi o che non risultino conformi con quanto di seguito illustrato.

Il soggetto beneficiario ammesso, munito del suo codice CUAA e del protocollo AGEA assegnato alla sua domanda di aiuto (identificativo della domanda), si reca presso un Ente garante di sua scelta, tra quelli ammessi dall'OP AGEA, che provvede a redigere il modulo di fidejussione bancaria /assicurativa, inserendo il numero identificativo della domanda di aiuto ed il CUAA del richiedente della domanda di aiuto a cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima.

L'Ente garante completa il frontespizio della garanzia con i dati variabili di sua competenza, stampa la garanzia e la sottoscrive unitamente al richiedente contraente con propria firma e timbro.

L' Organismo pagatore AGEA cura la verifica della presenza sulla garanzia, della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del richiedente contraente.

Inoltre, l'Organismo pagatore provvede alla richiesta della conferma di validità della garanzia alla Direzione Generale dell'Ente garante emittente e alla sua acquisizione a sistema.

Le garanzie emesse dall'Ente garante non riconosciuto da Agea o pervenute fuori termine vengono restituite al contraente richiedente.

In caso di domanda di pagamento anticipata priva di idonea garanzia o della relativa conferma, l'Ente istruttore comunica al richiedente, a mezzo PEC entro 30 giorni solari successivi al superamento dei termini di presentazione della garanzia medesima, l'esclusione dall'aiuto.

## 12. Controlli

I controlli relativi a tutte le fasi di ammasso e di liquidazione degli aiuti saranno eseguiti conformemente a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione.

I controlli sui prodotti che entrano in ammasso prevedono:

a) un controllo iniziale sul 100% delle domande svolto sulle operazioni di conferimento. In tale fase si verifica la tipologia di prodotto conferito, il peso, la documentazione commerciale che ne attesti la proprietà, la documentazione sanitaria che ne attesta la qualità, si impartiscono le indicazioni per lo stoccaggio del prodotto in magazzino. Al termine delle operazioni di conferimento e quando tutto il prodotto è congelato, in osso o disossato, si procede ove possibile alla sigillatura dei prodotti immagazzinati. Ogni ammasso viene identificato con il riferimento della domanda, la data di accettazione, la data di fine conferimento e fine ammasso. Si precisa che le spese di sigillatura e di movimentazione sono a carico dell'operatore;

b) un controllo obbligatorio finale sul 100% delle domande alla fine del periodo di ammasso contrattuale. A partire dall'1° dicembre 2020 e fino ad almeno 5 (cinque) giorni lavorativi precedenti la fine del periodo di ammasso contrattuale, l'ammassatore comunica a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ad AGEA l'intenzione di svincolare il prodotto, specificando il numero di riferimento del contratto che intende svincolare dall'ammasso, utilizzando il modulo come da fac-simile allegato (all. 4).

Lo svincolo è subordinato all'effettuazione ed all'esito positivo del controllo finale da parte dell'ente competente.

Se nel controllo di fine ammasso si accerta che il prodotto non è più in magazzino, nessun aiuto verrà riconosciuto e verrà attivato dall'Organismo pagatore il normale iter di recupero, in mancanza del quale si procede all'incameramento della garanzia connessa.

Le operazioni di controllo finale iniziano a decorrere dal giorno successivo alla data ultima di ammasso contrattuale. Alla fine di ogni controllo viene redatto un verbale nel quale sono presenti:

- la data del controllo;
- le operazioni svolte, che includono, oltre a quanto specificato nei punti seguenti, la verifica a campione, per ogni contratto, del peso e identificazione dei prodotti ammassati.

Il verbale è firmato dal funzionario controllore e controfirmato dal contraente, o eventualmente dal gestore del magazzino, delegato dal contraente, al quale viene rilasciata copia.

Allo scopo di agevolare le operazioni di competenza dei controllori, relativamente ai controlli previsti per lo svincolo dei prodotti ammassati e per ottimizzare i tempi necessari all'esecuzione delle operazioni di verifica previste, l'operatore è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni:

- le operazioni di svincolo si svolgono alla presenza del rappresentante legale dell'operatore o di un suo delegato;
- il prodotto da svincolare deve essere identificabile, ispezionabile e nettamente separato da altri prodotti posti in magazzino;
- deve essere messa a disposizione del controllore, qualora richiesto, tutta la documentazione (fatture, registro di contabilità di magazzino, ecc.) comprovante il rispetto degli impegni assunti dall'operatore;
- devono essere presenti nel magazzino, idonee protezioni (abbigliamento) e mezzi per consentire al personale il controllo in sicurezza dei prodotti ammassati.

Il mancato rispetto di uno dei punti sopra indicati comporterà l'impossibilità di effettuare lo svincolo, ed il rinvio delle operazioni di controllo di almeno sette giorni lavorativi oppure, in caso di definitiva impossibilità, la decadenza del contratto. In quest'ultimo caso verrà attivato dall'Organismo pagatore il normale iter di recupero dell'aiuto corrisposto in anticipo, in mancanza del quale si procede all'incameramento della garanzia connessa.

L'Organismo pagatore provvederà, inoltre, ad incamerare la cauzione, pari a 100 euro per tonnellata di prodotto oggetto di domanda di aiuto, costituita a garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali sottoscritti.

### **13. Obblighi del soggetto beneficiario**

L'ammassatore deve rispettare i seguenti impegni:

- conservare in ammasso per il periodo contrattuale il quantitativo concordato del prodotto di cui trattasi, per sua cura e a suo rischio, in condizioni atte a mantenere inalterate le caratteristiche

dei prodotti senza modificare, sostituire o spostare da un magazzino ad un altro i prodotti ammassati. Tuttavia, in casi eccezionali e su richiesta debitamente motivata, l'Organismo Pagatore AGEA di concerto con l'ente controllore può autorizzare lo spostamento dei prodotti ammassati;

- mettere a disposizione dei funzionari controllori le attrezzature e gli indumenti idonei per consentire il controllo in sicurezza;

- conservare i documenti di pesatura redatti al momento di entrata del prodotto in ammasso, consegnandone copia al funzionario incaricato di redigere il verbale di accertamento del prodotto immagazzinato;

- identificare in magazzino il prodotto in ammasso, mediante appositi cartelli recanti l'indicazione dei rispettivi pesi, numero di contenitori, data di ammasso;

- tenere costantemente aggiornato un registro di carico del prodotto immagazzinato o in alternativa il registro delle giacenze di magazzino;

- consentire il controllo in qualsiasi momento da parte di funzionari delegati dall'Organismo Pagatore AGEA, facendosi carico delle operazioni e relative spese connesse alla movimentazione del prodotto ammassato;

- osservare ogni altro obbligo previsto dalla vigente regolamentazione comunitaria e nazionale in materia.

Inoltre, l'ammassatore o il gestore del magazzino, se delegato, tiene a disposizione delle autorità preposte al controllo dell'ammasso tutta la documentazione, ripartita per contratto, che consenta in particolare di accertare i seguenti elementi relativi ai prodotti sotto ammasso privato:

a) la proprietà al momento del conferimento all'ammasso;

b) il numero di riconoscimento rilasciato al magazzino;

c) contabilità di magazzino con i seguenti dati:

- identificazione dei prodotti in regime di ammasso privato, il peso e il numero dei contenitori;
- l'ubicazione dei prodotti nel magazzino;
- la data di entrata in magazzino e la data ultima di svincolo del prodotto dall'ammasso.

I prodotti immagazzinati devono essere agevolmente identificabili e distinti per contratto.

Qualora non siano rispettati gli impegni sopra riportati, l'ammasso è rigettato.

#### 14. Pagamento dell'aiuto

Il pagamento è effettuato entro il 31.12.2020 così come previsto dal Paragrafo 3.1, punto c, della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 final.

Come riportato nel paragrafo "11. Domanda di pagamento anticipata", il soggetto beneficiario deve presentare all'Organismo Pagatore AGEA una Domanda di pagamento anticipata dell'aiuto, redatta in maniera conforme al fac-simile allegato alle presenti Istruzioni Operative (all. 3).

Il pagamento dell'aiuto anticipato è subordinato alla verifica da parte dell'Organismo pagatore:

- della presenza e conformità della garanzia;
- della sottoscrizione in originale della garanzia da parte dell'Ente garante e del richiedente contraente;
- della validità della garanzia da parte della Direzione Generale dell'Ente garante emittente e alla sua acquisizione a sistema;
- dell'esito positivo dei controlli, di cui al paragrafo 12.

#### 15. Sanzioni

Qualora non siano rispettati gli impegni sottoscritti dall'ammassatore nella domanda di aiuto all'ammasso, il contratto si ritiene rigettato (non valido) verrà attivato dall'Organismo pagatore il normale iter di recupero dell'aiuto corrisposto in anticipo, in mancanza del quale si procede all'incameramento della garanzia connessa.

L'Organismo pagatore provvederà, inoltre, ad incamerare la cauzione, pari a 100 euro per tonnellata di prodotto oggetto di domanda di aiuto, costituita a garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali sottoscritti.

Qualora si constati che un documento presentato da un richiedente l'aiuto contiene informazioni inesatte e se dette informazioni inesatte sono essenziali per il riconoscimento dell'aiuto, il richiedente è escluso dalla procedura per la concessione di un aiuto per lo stesso prodotto per il quale è stata fornita l'informazione inesatta, per un periodo di un anno a partire dal momento in cui è stata presa una decisione amministrativa definitiva accertante l'irregolarità.

L'esclusione di cui sopra non si applica se il richiedente fornisce prove soddisfacenti del fatto che la circostanza di cui al suddetto paragrafo è dovuta a forza maggiore o ad errore palese.

Ai sensi dell'art. 5, c.8 del Reg. (UE) 2016/1238 la cauzione, pari a 100 euro per tonnellata di prodotto oggetto di domanda di aiuto, costituita a garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali sottoscritti, è incamerata quando:



- a) meno del 95 % dei quantitativi indicati nella domanda è collocato all'ammasso alle condizioni previste all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240;
- b) una quota inferiore a quella del quantitativo contrattuale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è tenuta all'ammasso, per il periodo stabilito;
- c) è scaduto il termine per collocare i prodotti all'ammasso di cui all'articolo 47, paragrafo I, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240;
- d) dai controlli di cui al titolo IV, capo I, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 risulta che i prodotti collocati all'ammasso non corrispondono ai requisiti di qualità di cui all'articolo 3 del presente regolamento;
- e) non è soddisfatto il requisito di cui all'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.

Per quanto non contemplato nelle presenti Istruzioni Operative si rimanda a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

## **16. Svincolo polizza fidejussoria**

Lo svincolo della polizza fidejussoria da parte dell'Organismo pagatore AGEA è subordinato all'esito della verifica della presenza dei requisiti di ammasso, in seguito ai controlli in loco effettuati presso gli stabilimenti/magazzini dei soggetti beneficiari.

L'OP AGEA effettua lo svincolo delle garanzie entro 365 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento anticipata da parte del beneficiario.

In tutti i casi in cui non viene accertato, in tutto od in parte, il diritto all'aiuto dell'importo anticipato ed effettivamente pagato, che comporti una restituzione di somme indebitamente percepite, lo svincolo della garanzia avverrà a seguito dell'avvenuto rimborso da parte del beneficiario.

Ai sensi dell'art. 8, paragrafo 5, del Reg. UE n. 2016/1238, se l'ammassatore non rispetta per la totalità del quantitativo all'ammasso la scadenza del periodo di ammasso contrattuale, per ogni giorno di mancato rispetto l'importo dell'aiuto dovuto per il contratto di cui trattasi è ridotto del 10%. Detta riduzione non può tuttavia superare il 100% dell'importo dell'aiuto.

Tuttavia, se l'ammassatore non comunica l'intenzione di svincolare il prodotto dall'ammasso, il contratto si ritiene rigettato (non valido) e verrà attivato dall'Organismo pagatore il normale iter di recupero dell'aiuto corrisposto in anticipo, in mancanza del quale si procede all'incameramento della garanzia connessa.

L'Organismo pagatore provvederà, inoltre, ad incamerare la cauzione, pari a 100 euro per tonnellata di prodotto oggetto di domanda di aiuto, costituita a garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali sottoscritti.

Sono fatti salvi i casi di forza maggiore.

## 17. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<p><b>Finalità del trattamento</b></p>	<p>I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi;</li> <li>b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;</li> <li>c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;</li> <li>d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente;</li> <li>e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni</li> </ul>
--	--

	<p>relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.</p>
<p><b>Modalità del trattamento</b></p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
<p><b>Ambito di comunicazione e diffusione dei</b></p>	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia</p>

<p><b>dati personali</b></p>	<p>delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
<p><b>Natura del conferimento dei dati personali trattati</b></p>	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del GDPR (“sensibili”) nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del GDPR (“giudiziari”).</p>
<p><b>Titolarità del trattamento</b></p>	<p>Titolare del trattamento è l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell’Agenzia pro- tempore.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell’Agenzia ha come indirizzo il seguente: <a href="http://www.agea.gov.it">http://www.agea.gov.it</a>.</p>

<b>Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)</b>	<p>AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: <a href="mailto:privacy@agea.gov.it">privacy@agea.gov.it</a>.</p>
<b>Responsabili del trattamento</b>	<p>I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".</p> <p>Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l..</p>
<b>Diritti dell'interessato</b>	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;</li> <li>b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata <a href="mailto:protocollo@pec.agea.gov.it">protocollo@pec.agea.gov.it</a> con idonea comunicazione citando: Rif.Privacy;</li> </ul> <p>proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: <a href="http://www.garanteprivacy.it">www.garanteprivacy.it</a>.</p> <p>Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento</p>

	basato sul consenso rilasciato prima della revoca.
--	--

**Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni nei confronti di tutti gli interessati.**

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO MONOCRATICO

(F. Martinelli)